



Comune
di Verona

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 2 ottobre 2014

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Polizia Mortuaria - Finalità del regolamento e competenze del Comune.....	3
Art. 2 Onerosità dei servizi.....	3
Art. 3 Disposizioni per il funerale e per la sepoltura.....	4

CAPO II – STRUTTURE OBITORIALI – ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA SEPOLTURA

Art. 4 Strutture obitoriali – Deposito di osservazione ed obitori.....	5
Art. 5 Casse funebri	5
Art. 6 Chiusura dei feretri.....	5

CAPO III – ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTI FUNEBRI - SALA DI COMMIATO - CASA FUNERARIA

Art. 7 Disposizioni comuni alle imprese esercenti l'attività funebre e/o lapidea.....	6
Art. 8 Trasporto funebre.....	6
Art. 9 Casa funeraria.....	6
Art.10 Sala del commiato.....	7
Art.11 Trasporti funebri istituzionali.....	7
Art.12 Attività funebre.....	7
Art.13 Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.....	7
Art.14 Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.....	7
Art.15 Trasporto a pagamento non connesso con attività funebre.....	8
Art.16 Comportamenti vietati alle imprese esercenti l'attività funebre.....	8
Art.17 Disciplina dell'attività di trasporto funebre.....	8
Art.18 Livelli minimi di qualità nello svolgimento del trasporto funebre.....	9
Art.19 Autorizzazione al singolo trasporto funebre.....	9
Art.20 Effettuazione del trasporto funebre e svolgimento del funerale.....	9
Art.21 Requisiti dei mezzi funebri.....	10
Art.22 Controlli igienico-sanitari.....	10

CAPO IV – CIMITERI

Art.23 Cimiteri del Comune.....	10
Art.24 Divieti di ingresso e di permanenza	10
Art.25 Contegno all'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze.....	10
Art.26 Allontanamento dai cimiteri e dalle loro immediate vicinanze.....	11
Art.27 Piantagioni e fiori.....	11
Art.28 Lavori nei cimiteri.....	11
Art.29 Illuminazione votiva.....	12

CAPO V – CONCESSIONI

Art.30 Tipologia e durata delle concessioni.....	12
Art.31 Disposizioni particolari in tema di concessioni.....	12
Art.32 Rinnovo delle concessioni.....	13
Art.33 Concessione di manufatti per sepolture private gentilizie ed aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture private gentilizie	13
Art.34 Cause di estinzione delle concessioni.....	14
Art.35 Restituzione di sepolture per rinuncia della concessione.....	14
Art.36 Decadenza della concessione.....	14
Art.37 Revoca della concessione.....	14

Art.38 Monumenti ed oggetti di pertinenza delle sepolture.....	15
Art.39 Avvicinamento di resti e ceneri.....	15
Art.40 Manutenzione delle sepolture.....	15
Art.41 Rimozione temporanea di lapidi, monumenti ed altro oggetti.....	15
Art.42 Segnalazione scadenza sepolture.....	15
Art.43 Rinvenimento oggetti preziosi.....	16
Art.44 Inumazione.....	16
Art.45 Tumulazione.....	16
Art.46 Cremazione.....	16
Art.47 Consegna urna cineraria per la conservazione in ambito privato nel territorio comunale.....	16
Art.48 Dispersione delle ceneri.....	17
Art.49 Registro della cremazione.....	17
Art.50 Esumazione.....	17
Art.51 Estumulazione.....	17
Art.52 Pianificazione.....	17
Art.53 Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri.....	18
 CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI	
Art.54 Controlli e sanzioni.....	18
Art.55 Sospensione revoca e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre e trasporto funebre.....	18
 CAPO VII – NORME TRANSITORIE	
Art.56 Norme transitorie.....	19
 CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art.57 Disposizioni finali.....	19

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 POLIZIA MORTUARIA – FINALITA' DEL REGOLAMENTO E COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio attua i compiti previsti dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria.
2. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio promuove forme di intesa e di coordinamento direttamente con l'Autorità Sanitaria e con quanti altri soggetti abbiano interesse all'applicazione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.
4. Il Comune e altro soggetto gestore del servizio promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.
5. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
6. Il Comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce con successivi provvedimenti:
 - a. disciplina delle strutture obitoriali;
 - b. disciplina dell'attività edilizia cimiteriale;
 - c. disciplina delle sepolture nei cimiteri comunali;
 - d. disciplina dei rimborsi delle concessioni;
 - e. disciplina della Sala del Commiato comunale;
 - f. disciplina dell'impianto di cremazione;
 - g. disciplina dell'accesso ai cimiteri con veicoli privati.

ART. 2 ONEROSITA' DEI SERVIZI

1. I servizi funebri e cimiteriali possono essere gratuiti o a pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il corrispettivo dei servizi funebri e cimiteriali non soggetti a regime di libera concorrenza e' determinato dal soggetto gestore del Servizio nel rispetto degli atti di indirizzo dati dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'approvazione degli atti fondamentali o dalla stipula del contratto di servizio, nonché nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e salvi i casi di prestazioni che, in virtù di disposizioni di legge o del presente regolamento, devono essere gratuite.
3. Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulla politica dei prezzi e delle tariffe all'atto dell'approvazione degli atti fondamentali assumendo a proprio carico gli oneri sociali, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di servizio.
4. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a. l'inumazione o la cremazione, per le salme di defunti per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;

- b. l'esumazione ordinaria, di defunti per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - c. la deposizione delle ossa in ossario comune o la cremazione dei resti mortali per le esumazioni di cui al comma precedente
 - d. la raccolta delle ceneri in cinerario comune di cui all'art. 33 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria.
5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [180] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune o altro soggetto gestore del servizio ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
 6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 7. Al di fuori dei suddetti casi, tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune o altro soggetto gestore del servizio e sul quale il Comune esercita l'attività di controllo. L'eventuale modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento ma le stesse devono essere sempre preventivamente comunicate al Comune, per gli adempimenti di propria competenza.
 8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

ART. 3 DISPOSIZIONI PER IL FUNERALE E PER LA SEPOLTURA

1. Per la scelta delle modalità della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volontà dell'estinto in qualsiasi modo espressa, purché non contrastante con la normativa vigente e con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. In difetto, le disposizioni relative, con le medesime limitazioni viste al comma precedente, possono essere impartite secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine e grado, eredi istituiti, altri interessati. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
3. L'ordine di cui al precedente comma è seguito anche per l'espletamento di tutte le attività relative ai servizi cimiteriali istituzionali.
4. In caso di contrasto tra aventi diritto di pari grado, prevale la volontà della maggioranza e, in subordine di chi ha per primo manifestato la propria volontà.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune o altro soggetto gestore del servizio resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

CAPO II
STRUTTURE OBITORIALI - ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA SEPOLTURA

ART. 4 STRUTTURE OBITORIALI – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio comunali, previsti dall'art. 15 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono istituiti presso il Cimitero Monumentale di Verona e sono gestiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio sulla base delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett a).
2. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha l'obbligo di ricevere all'interno del deposito di osservazione le salme di persone morte in abitazioni inadatte intendendosi per tali anche gli alloggi che, poiché non ubicati al piano terra o per altre cause strutturali, non consentano la movimentazione del feretro nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Spetta all'AULSS, anche sulla base di quanto esposto al comma precedente, stabilire se l'abitazione sia o meno inadatta.
4. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti, previa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del servizio e verificata l'effettiva disponibilità, potranno essere accettati al deposito di osservazione ed all'obitorio feretri provenienti da altri comuni previo pagamento della tariffa prevista
5. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio promuove convenzioni e forme di collaborazione con enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, per l'istituzione e la gestione delle strutture obitoriali.
6. Per il trasporto durante il periodo di osservazione si rispettano le prescrizioni previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

ART. 5 CASSE FUNEBRI

1. All'interno del territorio comunale possono essere impiegate unicamente casse funebri costruite in conformità alle vigenti norme di legge.
2. Oltre a quanto previsto dalla vigente legislazione, sul piano superiore di ogni feretro da inumare o da tumulare nei cimiteri siti nel territorio comunale, può essere applicata una targhetta in rame con inciso un numero identificativo della sepoltura.
3. Ai fini del rispetto della sicurezza negli ambienti di lavoro, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio indicherà, a secondo della tipologia di sepoltura se il feretro dovrà presentare o meno i piedini di appoggio o qualsiasi altro accessorio che possa peggiorare lo stato di sicurezza degli operatori addetti o il corretto funzionamento dell'ambito cimiteriale e dell'impianto di cremazione.
4. Ai fini del rispetto delle norme ambientali il Comune o altro soggetto gestore del Servizio indicherà nelle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett f) in caso di feretri destinati alla cremazione le tipologie di materiale e verniciatura ammesse nonché le caratteristiche degli accessori interni ammissibili.

ART. 6 CHIUSURA DEI FERETRI

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'incaricato del trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale il cui fac-simile verrà predisposto dal Comune o altro soggetto gestore del servizio. L'incaricato al trasporto è considerato incaricato di pubblico servizio.

2. Contestualmente alla chiusura del feretro l'incaricato del trasporto deve apporre, a propria cura ed onere, un sigillo anticontraffazione/antimanomissione.

CAPO III

ATTIVITÀ FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRI – SALA DEL COMMIATO – CASA FUNERARIA

ART. 7 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ FUNEBRE E/O LAPIDEA

1. Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre e/o lapidea, nei limiti consentiti dalla legge in materia, devono avere almeno una sede dove deve obbligatoriamente ed unicamente avvenire la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita.
2. Le imprese esercenti l'attività funebre e/o lapidea nei limiti consentiti dalla legge in materia non possono, ne' direttamente ne' per interposta persona, offrire i propri servizi e forniture al di fuori della propria sede ed in particolare modo presso strutture sanitarie pubbliche o private, case di cura, cimiteri, etc.,
3. Le imprese esercenti l'attività funebre e/o lapidea nei limiti consentiti dalla legge in materia non possono, ne' direttamente ne' per interposta persona, offrire i propri servizi e forniture presso il domicilio del cliente a meno che non siano state espressamente chiamate dai medesimi come risultante da apposito contratto o lettera d'incarico.
4. Le imprese esercenti l'attività funebre e/o lapidea nei limiti consentiti dalla legge in materia non possono, ne' direttamente ne' per interposta persona, offrire telefonicamente i propri servizi e forniture a meno che non siano state espressamente contattate dai medesimi come risultante da apposito contratto o lettera d'incarico.
5. Nei punti vendita devono essere chiaramente ed analiticamente esposti i prezzi di tutti i beni e servizi offerti, secondo la vigente normativa in materia, e deve essere affissa in modo visibile la tabella descrittiva degli uni e degli altri.
6. L'esposizione delle casse funebri e dei materiali lapidei, limitatamente ai casi consentiti dalla legge in materia, non deve essere visibile dall'esterno.

ART. 8 TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre è regolamentato dal Capo IV della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

ART. 9 CASA FUNERARIA

1. L'istituzione e la gestione delle Case Funerarie si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 determina le condizioni per l'istituzione e la gestione delle Case Funerarie.
3. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio istituirà un apposito registro nel quale saranno iscritte le Case Funerarie sul territorio comunale.
4. Il Comune nella pianificazione territoriale ed all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, stabilisce gli eventuali vincoli all'ubicazione delle Case Funerarie fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

ART. 10 SALA DEL COMMiato

1. L'istituzione e la gestione delle Sale del Commiato si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 determina le condizioni per l'istituzione e la gestione della Sala del Commiato.
3. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio istituirà un apposito registro nel quale saranno iscritte le Sale del Commiato sul territorio comunale.
4. La Sala del Commiato comunale è istituita presso il Cimitero Monumentale di Verona ed è gestita direttamente dal Comune o altro soggetto gestore del servizio in base alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 6 lettera e).
5. Il Comune nella pianificazione territoriale ed all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, stabilisce gli eventuali vincoli all'ubicazione delle Sale del Commiato ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

ART. 11 TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

1. Nel territorio comunale, sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o tramite altro soggetto gestore del Servizio, i trasporti previsti dall'art. 3 comma 1 lett. d) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18.

ART. 12 ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre è regolamentata da D.P.R. 10/9/1990 N. 285, dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18; dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, dalla L.R. 28/12/2012 n. 50 e dal R.D. 18/6/1931 N. 773 – TULPS.
2. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo.
3. L'impresa esercente l'attività funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ART. 13 REQUISITI DELLE IMPRESE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 determina le condizioni per l'esercizio dell'attività funebre.
3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve pertanto possedere i requisiti penali e morali per svolgere un pubblico servizio.
4. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre e autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.

ART. 14 CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' FUNEBRE

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la dichiarazione di abitudine e di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- c) misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- g) sentenza penale passata in giudicato per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater codice penale.

ART. 15 TRASPORTO A PAGAMENTO NON CONNESSO CON ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso in base alla previsione della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 1, è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

ART. 16 COMPORTAMENTI VIETATI ALLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto funebre è vietato:
 - a. effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione ed esibita agli organi di controllo a loro richiesta;
 - b. non rispettare gli orari fissati per la partenza del feretro;
 - c. non rispettare gli orari fissati per l'arrivo del feretro ai cimiteri o all'impianto di cremazione;
 - d. non osservare le prescrizioni riportate sull'autorizzazione.

ART. 17 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati preferibilmente nei giorni feriali;
 - b. orari di arrivo ai cimiteri ed all'impianto di cremazione, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;

- c. giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d. impiego di mezzi speciali;
 - e. viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - f. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
2. E' facoltà del Comune o altro soggetto gestore dei servizi, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
 3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge o richieste dagli aventi titolo, il Comune o altro ente gestore del servizio procede ordinariamente a comunicare la notizia dei decessi e dello svolgimento delle esequie anche in forma pubblica.

ART. 18 LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Ad ogni servizio di trasporto funebre da effettuarsi nel territorio del Comune di Verona deve essere adibita la seguente dotazione minima di personale e di mezzi:
 - a. un mezzo funebre in regola con le prescrizioni imposte Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18;
 - b. numero quattro persone addette al trasporto che operino nel rispetto delle norme previdenziali, contributive e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c. vestiario decoroso per gli addetti al servizio.
2. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà possedere i requisiti morali previsti dall'art. 13 per il Responsabile dell'Attività.

ART. 19 AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE

1. Compete al Comune o altro soggetto gestore del Servizio rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre prevista dall'art. 23 comma 1 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, previa acquisizione del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile prevista dall'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

ART. 20 EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE E SVOLGIMENTO DEL FUNERALE

1. I trasporti vengono eseguiti con l'uso di **mezzi** funebri, che devono essere **tenuti** a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. Tuttavia, in casi eccezionali, autorizzati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio per motivi legati al cerimoniale od alla particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di mezzi funebri. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale in condizioni di sicurezza.
3. La cerimonia funebre può avvenire in un luogo di culto od in altra sede indicata nell'autorizzazione rilasciata dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
4. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
5. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi

o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

6. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

ART. 21 REQUISITI DEI MEZZI FUNEBRI

1. I requisiti dei mezzi funebri sono regolamentati dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

ART. 22 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. Le AULSS esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2010.

CAPO IV CIMITERI

ART. 23 CIMITERI DEL COMUNE

1. I cimiteri del Comune sono i seguenti: Monumentale, Avesa, Cadidavid, Canello, Chievo, Marzana, Mizzole, Montorio, Moruri, Novaglie, Parona, Pigozzo, Poiano, Quinto, Quinzano, Santa Lucia, S. Maria in Stelle, S. Massimo, S. Michele, Sezano, Tomba, Trezzolano, Cimitero Austroungarico e Cimitero Ebraico che nel loro complesso organizzato definiscono il sistema cimiteriale comunale identificato come "cimitero" ai sensi dell'art. 30 comma 1 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. I cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza amministrativa del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che provvede anche alla manutenzione ed al decoro dei campi erbosi e dei viali, alla manutenzione edilizia ed alla fornitura degli impianti fissi e mobili.
3. L'orario di apertura al pubblico e' stabilito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed affisso agli ingressi.
4. Il Cimitero Ebraico di Verona e' gestito direttamente dalla Comunità Ebraica che provvede direttamente alla sua gestione, manutenzione e custodia. Non si estendono al cimitero Ebraico le norme del presente regolamento incompatibili con le sue tradizioni religiose e con il culto Ebraico.

ART. 24 DIVIETI DI INGRESSO E DI PERMANENZA

1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri e la permanenza nelle aree adiacenti, in particolare in prossimità degli accessi, alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, con abiti che contrastino con il carattere del luogo, ai questuanti, a coloro che hanno con sé cani o altri animali, ai bambini non accompagnati da adulti.
2. Salvo speciali permessi, che possono essere rilasciati sulla base delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett. g, l'ingresso e' ammesso solo a piedi.
3. E' vietato eseguire fotografie e videoriprese all'interno dei cimiteri se non espressamente autorizzate dal Comune o altro soggetto gestore del servizio.

ART. 25 CONTEGNO ALL'INTERNO DEI CIMITERI E NELLE LORO IMMEDIATE VICINANZE

1. All'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un contegno serio e rispettoso ed astenersi dall'arrecare comunque molestie ai visitatori ed ai dolenti.

2. All'interno dei cimiteri e' vietato vendere oggetti, distribuire o disporre materiale pubblicitario od offrire servizi.
3. Le celebrazioni o le manifestazioni all'interno dei cimiteri ed in genere ogni attività estranea al loro ordinario funzionamento sono consentite soltanto previa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
4. Salvo quanto previsto nei commi precedenti e nel rispetto delle normative di settore, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio può riservare un apposito spazio all'interno dei cimiteri, per il servizio di ristoro ai visitatori e ai dolenti.
5. Altre limitazioni alle attività consentite all'interno dei cimiteri sono contenute nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 6 – lett. b), del Regolamento.

ART. 26 ALLONTANAMENTO DAI CIMITERI E DALLE LORO IMMEDIATE VICINANZE

1. Fatte salve le disposizioni in tema di sanzioni, il personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio addetto alla custodia dei cimiteri ed il personale ad esso preposto ha facoltà di disporre l'allontanamento dai cimiteri comunali di privati cittadini od imprese che violino disposizioni di legge, del presente regolamento, dei regolamenti e degli altri atti emanati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in virtù dei servizi alla medesima affidati.
2. Il personale addetto alla custodia dei cimiteri può avvalersi dell'intervento della Polizia Municipale.

ART. 27 PIANTAGIONI E FIORI

1. I fiori e gli arbusti, coltivati o collocati sui tumuli o sepolture che sporgessero dallo spazio assegnato o superassero l'altezza prescritta, rendendo malagevole la sorveglianza all'interno del cimitero, oppure si fossero disseccati o imputriditi, salvo l'obbligo degli aventi diritto di provvedere alla loro manutenzione, potranno essere sistemati od asportati dal personale di servizio ed i corrispondenti oneri saranno addebitati agli aventi titolo sulla sepoltura.

ART. 28 LAVORI NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà eseguire i lavori di competenza secondo le previsioni della deliberazione di affidamento e del contratto di servizio in vigore. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti saranno approvati secondo le procedure stabilite dalle norme in materia di opere pubbliche, anche in riferimento alle modalità di acquisizione del titolo abilitativo, oltre che in conformità alle norme di politica cimiteriale e sanitarie, previa verifica della conformità con le fasce di rispetto imposte dalla legislazione vigente.
2. Le Imprese che intendono eseguire lavori, all'interno dei Cimiteri, per conto dei concessionari di sepolture o degli aventi titolo, devono ottenere preventivamente l'accreditamento da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.
3. Il concessionario o l'avente titolo può effettuare direttamente sulle sepolture private esclusivamente lavori ordinari o comunque tali da non comportare particolari rischi, che verranno comunque valutati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, sempre previa autorizzazione da parte di quest'ultima e salvo il rispetto delle norme cimiteriali e di sicurezza.
4. Tutte le lavorazioni dovranno rispettare le disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett. b del presente regolamento.
5. I rifiuti cimiteriali derivanti dalle varie lavorazioni/operazioni, dovranno essere trattati osservando le vigenti normative in materia.

ART. 29 ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva e' fornito direttamente **ed esclusivamente** dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio che, a tal fine, approva le condizioni generali di contratto da applicare alla generalità degli utenti.
2. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio disciplina con propri atti le modalità dell'illuminazione votiva all'interno dei cimiteri con facoltà di individuare le zone dei cimiteri nelle quali e' vietata l'illuminazione con candele o lumini di cera, ad olio o con qualsiasi altra modalità diversa da quella prevista.
3. Si applica anche quanto previsto nelle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett. b) del presente Regolamento.

CAPO V CONCESSIONI

ART. 30 TIPOLOGIA E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Il comune o altro soggetto gestore del servizio, con riferimento alla pianificazione prevista dal presente regolamento, può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di manufatti per sepolture private a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso.
2. La durata delle concessioni, a decorrere dalla stipula della concessione-contratto, e' la seguente:
 - novantanove anni per le aree cimiteriali destinate all'edificazione di manufatti per la realizzazione di sepolture private e per le sepolture private plurime in manufatti realizzati dal comune o altro soggetto gestore del servizio (c.d. edicole o tombe di famiglia);
 - cinquant'anni per le cellette ossario o cinerarie;
 - trent'anni per i loculi e le lunette;
 - vent'anni per le aree destinate ad inumazione nei campi adibiti a sepolture private.
3. Il comune o altro soggetto gestore del servizio, secondo le procedure di pianificazione previste dal presente regolamento, può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di loculi per la realizzazione di sepolture cinerarie plurime (c.d. tombe cinerarie). Tali concessioni avranno la durata prevista per i loculi e seguiranno la disciplina delle concessioni di sepolture private plurime.

ART. 31 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI CONCESSIONI

1. La concessione in uso a privati di **manufatti** cimiteriali avviene mediante la stipula della relativa concessione-contratto.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 - l'identificazione, il numero dei posti;
 - la durata;
 - l'intestatario/titolare della concessione ed il concessionario;
 - i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dall'intestatario (c.d. aventi diritto);
 - gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
 - le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

3. Il pagamento degli importi previsti dalla tariffa deve essere effettuato presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
4. La concessione di cellette, celle cinerarie, loculi singoli o a due posti è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri. La concessione di cellette ossario e di celle cinerarie può essere accordata anche ai viventi, compatibilmente con l'esigenza di garantire il corretto funzionamento dei cimiteri. I loculi con più di due posti sono soggetti alla medesima disciplina delle tombe di famiglia, salvo per quanto riguarda la durata ed il regime tariffario.
5. La concessione di loculi da intestare a viventi può essere accordata, salvo l'obbligo di garantire l'ordinario funzionamento del cimitero.

ART. 32 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Nei tempi e con le modalità indicate dal Comune o altro soggetto gestore del servizio, il concessionario o altro avente titolo può chiedere, senza particolari formalità, il rinnovo della concessione per un determinato periodo verso il pagamento dell'importo previsto dalla tariffa vigente. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha facoltà di accogliere o meno tali richieste.
2. Ove non venga richiesto o venga negato il rinnovo della concessione, si procederà secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 33 CONCESSIONE DI MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE GENTILIZIE (c.d. TOMBE DI FAMIGLIA) ED AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE GENTILIZIE

1. La concessione-contratto deve contenere l'indicazione del titolare/intestatario della concessione, che è di fatto il fondatore del sepolcro, e del concessionario che è colui che stipula formalmente l'atto ed al quale sono intestate le fatture relative. Intestatario e concessionario sono normalmente coincidenti.
2. La concessione si intende rilasciata a favore della famiglia del titolare, senza distinzione tra linea di discendenza maschile e femminile. Solo con la morte dell'ultimo componente della famiglia, gli eredi possono acquisire il diritto all'uso del sepolcro gentilizio. Il diritto d'uso è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, dei resti mortali, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del titolare/intestatario della concessione, del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta e delle persone che abbiano acquisito nei confronti dell'intestatario particolari benemerienze.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere derogate dal titolare della concessione – anche all'atto della stipula - o, all'unanimità, da coloro che siano subentrati nella medesima situazione giuridica soggettiva. Questi ultimi, tuttavia, non possono pregiudicare i diritti assegnati dall'originario titolare della concessione a persone dal medesimo espressamente indicate.
4. Le estensioni al diritto d'uso richieste da coloro che sono subentrati nella medesima situazione giuridica soggettiva del titolare la concessione, saranno effettuate verso il pagamento della tariffa vigente.
5. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, dei resti mortali, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.

6. L'atto di concessione indica il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. In caso di manufatto non a norma di legge, il numero e' dato dall'effettiva capienza del medesimo a seguito di ristrutturazione e messa a norma.
7. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.
8. Alla morte dell'intestatario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità al Comune o altro soggetto gestore del servizio. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

ART. 34 CAUSE DI ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni si estinguono per rinuncia, decadenza, revoca, scadenza del termine e venir meno del titolare della concessione e dei suoi successori.

ART. 35 RESTITUZIONE DI SEPOLTURE PER RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La restituzione di immobili cimiteriali ricevuti in concessione, da qualunque causa determinata, non dà luogo a rimborso di quanto corrisposto dal concessionario, fatta eccezione per le ipotesi previste nelle disposizioni dell'art. 1 comma 6 lett d.

ART. 36 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La concessione-contratto prevede espressamente gli obblighi a carico dell'intestatario e del concessionario la cui violazione comporta la decadenza dalla concessione.
2. Salvo quanto previsto al comma precedente, la decadenza dalla concessione può essere comunque dichiarata nei seguenti casi:
 - mancato inizio dei lavori di costruzione del manufatto per sepolture private nel termine previsto nelle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett b;
 - mancata ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto per sepolture private nel termine previsto nelle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett b;
 - inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - mancata tumulazione nei loculi già concessi entro sei mesi dalla data del decesso.
 - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni del Comune o altro soggetto gestore del servizio;
 - difformità non sanabili delle opere realizzate rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 - sepoltura di non aventi titolo;
3. La comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento di decadenza sono resi noti agli interessati mediante affissione sulla sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune.

ART. 37 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata per motivate esigenze di pubblico interesse. In tal caso verrà assegnata altra sepoltura senza alcun onere per i congiunti, ivi compresi gli oneri della traslazione, e verrà concesso un rimborso nella misura di un quarto dell'importo che sarebbe dovuto secondo la tariffa in vigore.
2. Costituisce ipotesi particolare di revoca per pubblico interesse quella avente ad oggetto le concessioni di durata superiore a novantanove anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata

in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e quando si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero.

ART. 38 MONUMENTI ED OGGETTI DI PERTINENZA DELLE SEPOLTURE

1. E' vietato asportare dai cimiteri oggetti fissati alle sepolture od altri beni mobili, senza l'autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
2. In occasione delle esumazioni, le lapidi dei campi di inumazione verranno ritirate dai parenti che le abbiano richieste almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni.
3. Scaduto tale termine, il materiale passerà in proprietà del Comune o altro soggetto gestore del servizio, senza alcun obbligo di rimborso od indennizzo. Tale materiale potrà essere utilizzato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio per costruzioni, manutenzioni, riparazioni, abbellimenti all'interno dei cimiteri. Qualora non sia possibile od utile il riutilizzo si procederà alla sua distruzione e smaltimento.
4. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett b del presente regolamento.

ART. 39 AVVICINAMENTO DI RESTI E CENERI

1. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio può autorizzare, in quanto lo spazio lo consenta, la tumulazione dei resti ossei o delle ceneri in loculi già assegnati, siano o meno occupati, purché si tratti di parenti od affini, verso il pagamento dei diritti previsti nella tariffa.

ART. 40 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione e pulizia interna ed esterna delle sepolture e' a carico degli intestatari e degli aventi diritto d'uso così come il riordino delle casse sfasciate e la riparazione dei feretri che lasciassero filtrare gas cadaverico.
2. E' comunque fatto assoluto divieto di aprire le sepolture di qualsiasi tipo senza specifica autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
3. Tutte le lavorazioni dovranno rispettare le disposizioni previste dall'art. 1, comma 6 lett. b), del presente regolamento.

ART. 41 RIMOZIONE TEMPORANEA DI LAPIDI, MONUMENTI ED ALTRI OGGETTI

1. Gli interessati possono eseguire lavori nei cimiteri solo previa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. Tali lavori possono comportare, ove necessario, lo spostamento temporaneo di salme, monumenti, lapidi, etc. Le spese conseguenti a tali lavori sono completamente a carico dei richiedenti.
2. Analoghi interventi possono essere eseguiti direttamente dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 42 SEGNALAZIONE SCADENZA SEPOLTURE

1. Le scadenze delle inumazioni e delle tumulazioni saranno rese note con le modalità di cui al precedente articolo 36 comma 3.

ART. 43 RINVENIMENTO OGGETTI PREZIOSI

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni, estumulazioni o cremazioni saranno riposti con i resti o ceneri del defunto, salvo diverse richieste che dovranno essere effettuate al momento dell'organizzazione delle operazioni.

ART. 44 INUMAZIONE

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie come previsto dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
2. La rotazione ordinaria viene normalmente fissata in 10 anni cercando, ove le condizioni lo permettano, di prolungare la durata ai 15 anni medi del campo.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sia dei campi, che dei riquadri che delle singole fosse, ove non indicati nel DPR 285/90, sono stabiliti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 45 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in manufatti, opere murarie, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc... - costruite dal Comune o dai concessionari di aree per la conservazione per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento la costruzione di nuovi manufatti per la tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 lett b) del presente regolamento.
4. La tumulazione in manufatti esistenti e non a norma è regolamentata dalle disposizioni previste dall'art. 1, comma 6 lett. b), del presente regolamento.

ART. 46 CREMAZIONE

1. La cremazione viene regolamentata dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Il crematorio del Comune di Verona è regolamentato dalla disciplina prevista all'art. dall'art. 1 comma 6 lett. f) del presente regolamento.

ART. 47 CONSEGNA DI URNA CINERARIA PER LA CONSERVAZIONE IN AMBITO PRIVATO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. E' consentita la consegna dell'urna cineraria all'avente titolo per la conservazione in ambito privato nel territorio comunale, previa richiesta della relativa autorizzazione, che viene rilasciata dal Comune o ente gestore del servizio.
2. La conservazione in ambito privato è consentita al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
3. Il verbale previsto dall'art. 49 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 redatto in triplice originale, di cui uno da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile che gestisce il Registro per la cremazione, definisce il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso il luogo di custodia dell'urna.

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in ambito privato è stabilito nella residenza o nel domicilio dell'avente titolo.
5. La variazione di residenza o domicilio comporta la segnalazione al Comune e all'altro soggetto gestore del Servizio da parte dell'avente titolo della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'avente titolo intenda recedere alla conservazione dell'urna cineraria, deve provvedere al deposito presso il cimitero dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la conservazione nel cinerario comune, riconsegnando la relativa autorizzazione alla conservazione in ambito privato.

ART. 48 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà.
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

ART. 49 REGISTRO DELLA CREMAZIONE

1. È istituito presso gli appositi uffici Comunali il registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della Regionale 4 marzo 2010, n. 18 che viene gestito con le modalità indicate dagli artt. 48 e 49 della legge medesima.

ART. 50 ESUMAZIONE

1. Le esumazioni sono regolamentate dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Il Comune o soggetto gestore del servizio determinano la programmazione annuale delle operazioni di esumazione ordinaria dei campi. Tale programmazione verrà portata a conoscenza del Comune e della cittadinanza con congruo anticipo mediante affissione sulla zona di sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 51 ESTUMULAZIONE

1. Le estumulazioni sono regolamentate dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Il Comune o soggetto gestore del servizio determinano la programmazione annuale delle operazioni di estumulazione ordinaria dei loculi in scadenza. Tale programmazione verrà portata a conoscenza del Comune e della Cittadinanza con congruo anticipo mediante affissione sulla zona di sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 52 PIANIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 il Comune o soggetto gestore del servizio può realizzare un piano che recepisce le necessità di sepolture per l'arco temporale di almeno dieci anni.
2. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
 - Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.

- Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
- 3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L che dovrà esprimersi entro 90 giorni dalla trasmissione;
- 4. Il piano viene predisposto dal Comune o altro soggetto gestore e trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione il quale dovrà esprimersi entro 6 mesi dalla trasmissione;
- 5. Decorsi i termini dei precedenti commi 3 e 4 senza osservazioni il piano si intende approvato.
- 6. Il Piano ha valore ricognitivo e non costitutivo per la identificazione dei cimiteri esistenti nel Comune di Verona e la identificazione planimetrica delle fasce di rispetto cimiteriale.
- 7. Il medesimo piano ha invece valore prescrittivo per tutte le altre diverse previsioni in esso contenute in conformità con le vigenti norme di polizia mortuaria.

ART. 53 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI

1. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f) dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

ART. 54 CONTROLLI E SANZIONI

1. Per quanto non espressamente demandato all'A.U.S.L., i controlli sul rispetto delle norme del presente regolamento spettano alla Polizia Municipale.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, qualora non sia già prevista e sanzionata dalla normativa di settore di livello superiore, e' soggetta alle seguenti sanzioni:
 - a) da euro 300 a euro 500, in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 7, comma 1, art. 11, art.12;
 - b) da euro 150 a euro 400, in caso di violazione degli artt.7, comma 2 e 3, art.17, art. 18, art.19, art.20, commi 1 e 2, art.21, art.25, commi 2 e 5, art.38, comma 1, art.40, comma 2, art.41, comma 1;
 - c) da euro 25 a euro 150, in caso di violazione degli artt.20, comma 3, art.21, art.24, art.25, commi 1 e 3, art.40, comma 1
 - d) da euro 100 a euro 300 in caso di ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento.
3. In caso di esercizio abusivo del servizio, è ordinata la cessazione immediata dell'attività.

ART. 55 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FUNEBRE E DI TRASPORTO FUNEBRE.

1. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività **funebre** e di trasporto funebre può disporre la sospensione dell'autorizzazione nei casi di violazione delle norme del presente regolamento previste all'art.44, comma 2, lett. a) e b), nonché nei casi di:
 - a) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - b) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - c) mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro dettate dalle vigenti disposizioni di legge;
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre è revocata:

- a) in caso di sospensione dell'autorizzazione per 3 volte nell'arco di un biennio;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo causa di comprovata necessità.
3. In caso di perdita dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, l'ufficio competente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione medesima.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

ART. 56 NORME TRANSITORIE

1. In attesa della emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 6, del presente regolamento rimarranno in vigore gli allegati A-B-C al Regolamento di Polizia Mortuaria previgente.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 DISPOSIZIONI FINALI

2. Ogniqualevolta nel presente regolamento compare la dizione "Comune o altro soggetto gestore del Servizio" si intende che i relativi compiti saranno svolti alternativamente dall'Amministrazione Comunale o da Altro gestore appositamente incaricato. In tale ultimo caso i rapporti fra Comune e soggetto gestore del Servizio saranno regolamentati da apposito contratto di servizio.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei provvedimenti previsti all'art. 1 comma 6 del presente regolamento, gli allegati A, B e C sono abrogati, così come ogni altra disposizione con essi contrastante o incompatibile.